

Codice A1614A

D.D. 14 aprile 2023, n. 272

Oggetto: legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4, art. 3, comma 3 bis. DPGR 23 gennaio 2017 n. 2/R "Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)." Parere ai sensi dell'art 4 circa la sussistenza della fattispecie prevista dall'art 3, comma 3 bis, lettera a, della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4. Comune...



ATTO DD 272/A1614A/2023

DEL 14/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Oggetto: legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4, art. 3, comma 3 bis. DPGR 23 gennaio 2017 n. 2/R “Regolamento regionale recante: Attuazione dell’articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).” Parere ai sensi dell’art 4 circa la sussistenza della fattispecie prevista dall’art 3, comma 3 bis, lettera a, della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4. Comune di Verrone. Parere negativo.

Premesso che:

- l’art. 3, comma 3 bis, della Legge Regionale 10 febbraio 2009 n. 4, stabilisce le fattispecie di ciò che non è considerato bosco;
- l’art. 4 del Regolamento regionale n. 2/R/2017 “Regolamento regionale recante: Attuazione dell’articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”, nelle more dell'individuazione delle perimetrazioni comunali, indica le strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica quali soggetti competenti all’individuazione delle fattispecie di non bosco;
- il medesimo Regolamento prevede che l’istruttoria sia condotta congiuntamente dalle Strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza trasmessa dal comune interessato;
- la nota del Direttore della Direzione A18000 (prot. n. 6169 del 7.2.2017) individua le disposizioni organizzative sul Regolamento regionale n. 2/R/2017, prevedendo un’istruttoria del Settore tecnico regionale territorialmente competente in materia di foreste e un parere del Settore Territorio e Paesaggio, entrambe da rilasciare al Settore Foreste;

Preso atto delle:

- a. D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019 , successivamente modificata dalle DD.G.R. n. 1-975 del 04.02.2020, n . 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021, n. 18-3631 del 30.07.2021, con cui è stata approvata la riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, procedendo ad una

- parziale rimodulazione delle attribuzioni di alcune Direzioni e di alcuni Settori regionali;
- b. D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, che ha riorganizzato le strutture del ruolo della giunta regionale e approvato modifiche alle declaratorie, secondo quanto riportato negli allegati 1 e 2 alla medesima deliberazione, in particolare assegnando ai settori A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale e A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale, la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi sul territorio e predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi.

Dato atto che il Comune di Verrone, con nota prot. 00000116/2023 del 11/01/2023 (ns. prot. Ric. 00003221/2023 del 11/01/2023) ha richiesto al Settore Foreste, il parere circa la sussistenza della fattispecie prevista dall'art 3, comma 3 bis, lettera a "*nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età*", della L.R. 10 febbraio 2009 n.4, trasmettendo la seguente documentazione:

- istanza presentata al Comune di Verrone (Prot 0005300 del 04/11/2022), finalizzata al recupero del complesso industriale in disuso denominato "Ex Aiazzone", sito ai terreni identificati al NCT del Comune di Verrone Fg. 1 part. 190 sub 5,6 e 185-188-189 (rif.doc. Allegato alla nota 116/2023: Istanza.pdf) e sottoscritta dai legali rappresentanti:
 - Dott. Stefano Garavaglia - Ceetrus Italy Spa – Milano (P.IVA 03349340962)
 - Dott. Stefano Petricca - Fondo Pinnacle Investment – Lussemburgo/Petricca & Co Capital S.A. (P.IVA 00281819995);
- parere della Commissione Locale Paesaggio del 28/12/2022;
- relazione tecnica redatta dal Dott. Barbonaglia.

Dato atto che con nota prot. 00021819/2023 del 15/02/2023 è comunicato l'avvio il procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 (e s.m.i.) e dell'art. 15 della Lr 14/2014 (e s.m.i.).

Acquisiti i seguenti contributi nel quadro dell'istruttoria prevista dal Regolamento regionale n. 2/R-2017 "Attuazione dell'articolo 3, c. 3 ter della Legge regionale 10 febbraio 2009 n.4 (Gestione e promozione economica delle foreste)":

- esito dell'istruttoria del Settore Tecnico Piemonte Nord di cui alla nota prot. n.00036681/2023 del 14/03/2023 (allegato 1);
- parere del Settore Urbanistica Piemonte Orientale, di cui alla nota prot. n.00040273/2023 del 20/03/2023 (allegato 2).

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che, in esito all'istruttoria condotta:

il recupero proposto non rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) del Regolamento regionale n. 2/R-2017 "Attuazione dell'articolo 3, c. 3 ter della Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)".

Nello specifico i terreni oggetto dell'istanza censiti al NCT del Comune di Verrone (BI) al Fg. 1 part. 190 sub 5,6 e 185-188-189, dalla consultazione della tavola P4 "Componenti paesaggistiche" del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, non ricadono nelle fattispecie di cui alla lettera A dell'Allegato A "Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età" qui riportate:

a) "*i nuclei riconosciuti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ai sensi dell'articolo 24 (Norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)*";

b) "*i nuclei individuati dal Piano paesaggistico regionale (Ppr) tra le componenti del "Patrimonio rurale storico" di cui articolo 25 delle Nda i quali "Sistemi di testimonianza storica del territorio rurale" e "i nuclei e i borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali" e individuati tra le morfologie insediative di cui all'articolo 40 delle Nda quali "Insediamenti rurali"*".

Dato atto che con nota prot. n. 00044482/2023 inviata in data 27/03/2023 al Comune di Verrone, sono stati comunicati, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza risultanti dall'istruttoria.

Presto atto che, trascorsi 10 giorni, non sono pervenute dal Comune osservazioni ai motivi ostativi comunicati con la nota prot. n. prot. n. 00044482/2023 inviata in data 27/03/2023.

Ritenuto pertanto di esprimere parere negativo circa la sussistenza della fattispecie prevista dall'art 3, comma 3 bis, lettera a) "*nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età*", della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4, in relazione all'istanza presentata (Comune di Verrone Prot 0005300 del 04/11/2022), riguardante i terreni identificati al NCT del Comune di Verrone Fg. 1 part. 190 sub 5,6 e 185-188-189 per le motivazioni emerse in esito all'istruttoria condotta, così come da documentazione allegata (esito dell'istruttoria del Settore Tecnico Piemonte Nord - Allegato 1 e parere del Settore Urbanistica Piemonte Orientale – Allegato 2).

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l.r. n. 14/2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- DGR n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023.";
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.;

determina

di esprimere parere negativo circa la sussistenza della fattispecie prevista dall'art 3, comma 3 bis, lettera a) "*nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età*", della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4, in relazione all'istanza presentata (Comune di Verrone Prot 0005300 del 04/11/2022), riguardante i terreni identificati al NCT del Comune di Verrone Fg. 1 part. 190 sub 5,6 e 185-188-189 per le motivazioni emerse in esito all'istruttoria condotta, così come da documentazione allegata (esito dell'istruttoria del Settore Tecnico Piemonte Nord - Allegato 1 e parere del Settore Urbanistica Piemonte Orientale – Allegato 2).

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro

120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE
(A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord
elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemonte@cert.regione.piemonte.it

Data

Al Settore Foreste A1614A

Prot. n° (*)/A1617A

Class: 7.999.FOR/A1600 fasc.22/1/2023A

Al Settore Urbanistica Piemonte
Orientale A1607C

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Allegati: /

OGGETTO: Istanza ex art. 4 del Regolamento regionale n. 2/R/2017 "*Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)*". Aziende: Ceetrus Italy Spa – Milano e Fondo Pinnacle Investment

In riferimento all'istanza presentata dalla Ceetrus Italy S.p.A. – Milano e dal Fondo Pinnacle Investment – Lussemburgo, finalizzata al riconoscimento dell'esistenza di un nucleo edificato colonizzato da vegetazione arborea o arbustiva non considerata bosco, nell'ambito del fabbricato ex Aiazzo sito nel Comune di Verrone (BI), il Settore Tecnico Piemonte Nord ed il Settore Urbanistica Piemonte Orientale hanno effettuato congiuntamente l'istruttoria della documentazione allegata all'istanza.

Dall'esame della documentazione emerge quanto segue.

I terreni oggetto dell'istanza censiti al NCT del Comune di Verrone (BI) al Fg. 1 mappali 131-185-186-188-189-190 non rientrano nell'ambito di applicazione definito all'art. 1 c. 2 lett. a) del Regolamento regionale n. 2/R-2017 "*Attuazione dell'articolo 3, c. 3 ter della Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)*". In particolare, da una verifica effettuata sulla Tav. P4 "Componenti paesaggistiche" del Piano paesaggistico regionale, i mappali sopra elencati non rientrano nelle fattispecie riconosciute nell'allegato A lettera A "Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età", punto 1 lettere a) e b) del Regolamento n. 2/R-2017.



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord
elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemonte@cert.regione.piemonte.it*

Al fine di poter procedere con l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva che ha colonizzato l'area e con il ripristino del sito produttivo/commerciale abbandonato, i richiedenti dovranno verificare se sussistano le condizioni di cui all'art. 3 c. 1 della l.r. n. 4/2009 e se l'area sia in effetti da considerare - in toto o in parte - boscata.

Per le superfici dove sarà riscontrata l'esistenza del bosco e - di conseguenza - la presenza di vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett g) del D.lgs. 42/2004, è possibile da parte dei richiedenti presentare istanza di autorizzazione paesaggistica all'Ente territoriale competente in materia.

Per quanto concerne la compensazione dovuta per la trasformazione delle aree boscate si dovrà fare riferimento alla D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017".

Cordiali saluti

**la Responsabile di Settore
Dott.ssa Elena Fila Mauro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Interna: AOO A1600A, N. Prot. 00036681 del 14/03/2023



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

*urbanistica.est@regione.piemonte.it
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. 11.100/GESP/205/2023A/A1600A

Al Settore regionale Foreste
SEDE

e, p.c. Al Settore regionale
Tecnico Piemonte Nord
SEDE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 e s.m.i.
D.P.G.R. 23 gennaio 2017 n. 2/R – Regolamento regionale recante: “Attuazione
dell’articolo 3, c. 3 ter della Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e
promozione economica delle foreste)”
Comuni: Verrone (BI)
Intervento: Riconoscimento di un nucleo edificato colonizzato da vegetazione in area
fabbricati ex ditta Aiazzone.
Proponente: Società Ceetrus Italy Spa

Parere

Con riferimento all’applicazione del regime transitorio di cui all’art. 4 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 23 gennaio 2017 n. 2/R inerente il rilascio del parere sulla sussistenza delle fattispecie art. 3 c. 3 bis lett. a), c), d) della l.r. n. 4/2009, qui trasmessa con nota di comunicazione del Settore Foreste in data 15/02/2023,

esaminata la documentazione progettuale in allegato alla nota sopraccitata,

preso atto della nota di riscontro da parte del Settore Tecnico Piemonte Nord qui pervenuta in data 14/03/2023,

il Settore scrivente, per gli aspetti inerenti alla competenza paesaggistica, informa che per i terreni oggetto della presente istanza, censiti al NCT del Comune di Verrone (BI) di cui al FG. 1 mappali 131-185-186-188-189-190, non risulta possibile esprimere un parere, in quanto i medesimi non rientrano nell’ambito di applicazione definito all’art. 1 c. 2a del Regolamento



regionale n. 2/R-2017 “Attuazione dell’articolo 3, c. 3 ter della Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”.

In specifico si precisa che dalla verifica effettuata nella Tav. P4 “Componenti paesaggistiche” del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, i mappali in questione non rientrano nelle fattispecie riconosciute nell’allegato A lett. A punti a) e b) del Regolamento n. 2/R-2017 “Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età”.

Infine si evidenzia che per i terreni oggetto della presente istanza, dove è stata riscontrata la presenza di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 lett g) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., risulta comunque possibile, da parte della Società richiedente, presentare istanza di autorizzazione paesaggistica all’Ente territoriale competente in materia.

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore
Arch. Ombretta Goitre

Il Dirigente del Settore

Arch. Caterina Silva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Interna: AOO A1600A, N. Prot. 00040273 del 20/03/2023